

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto Presidente

dr. Antonio Picardi Giudice

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 123-3/2009, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta da

Aliantes srl, in liquidazione
con l'avv. Stefano Iorio di Vicenza
nei confronti di

Fallimento Send srl, in persona del Curatore
dr. Uberto Noro

con l'avv. Gaetano Troiani di San Benedetto del Tronto;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto che il contratto tra Send e T-System sia opponibile al Fallimento, posto che il Curatore ne ha fatto menzione nella sua relazione ex art. 33 l.f., e dunque deve presumersi che ne abbia preso visione tra i documenti (preesistenti) della ditta fallita, quindi non nel senso che abbia confessato l'esistenza del contratto (cosa che non potrebbe fare in danno della massa, per quanto infra verrà detto), ma nel diverso senso che ha dato per visto e preesistente storicamente il documento, quindi come dato storico e non come valutazione giuridica dello stesso, in quanto si sarebbe dovuto trovare, salva prova in contrario, nella documentazione in possesso della fallita che il curatore ha acquisito con la dichiarazione di fallimento; ritenuto che la cessione del credito verso Send srl, operata da T-Systems Italia spa in favore di Aliantes srl, sia stata notificata al Fallimento mediante la stessa insinuazione al passivo (cfr., per il principio, Cass. 22 febbraio 1995 n. 1997: "il cessionario può far valere le sue ragioni non già con una mera notificazione della cessione al fallimento, bensì mediante insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare");

considerato che la domanda dell'opponente si fonda su: 1) preteso inadempimento del contratto da cui sarebbe sorto l'obbligo di pagare una clausola penale; 2) esecuzione di opere di finitura a spese di Send;

ritenuto, quanto alla clausola penale, che il punto 12 del contratto stabilisce che essa è dovuta "per fatti comunque imputabili (...) a Send", fatti la cui prova non è stata neppure allegata dalla Aliantes srl, essendosi essa basata sulla pretesa ammissione del Curatore nella sua relazione, che avrebbe dato per pacifico l'inadempimento di Send srl, omettendo tuttavia di considerare che il Curatore non può rendere confessione in danno della massa, essendo terzo rispetto ad essa, e non potendo quindi disporre del relativo diritto (art. 2731 c.c.) e posto che la relazione è rivolta al Giudice e non alla controparte (v. art. 2735 c.c.);

ritenuto, quanto alle opere di finitura, che esse avrebbero dovuto essere poste in essere, per la parte riferita dal punto n. 4 del contratto alla fallita, "a cura ed a spese di Send";

ritenuto tuttavia che, non avendole realizzate direttamente la Send srl, non sia stato indicato alcun documento contrattuale o accordo in forza del quale avrebbe dovuto attuarle la T-Systems Italia spa, per cui questa oggi potrebbe agire soltanto in sede di arricchimento senza causa, domanda nuova peraltro rispetto all'originaria insinuazione, e perciò inammissibile; ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate; ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza di parte opponente;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;

condanna la Aliantes srl in liquidazione al pagamento delle spese della presente fase, in favore del Fallimento Send srl, che si liquidano in complessivi e forfetari € 1.200,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 13.9.2012.

*